



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 46

OGGETTO: Modifiche all'Ordinanza Sindacale n. 38/2020 del 13 aprile 2020 a seguito del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dell'ordinanza n. 22/2020 del 26 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria

IL SINDACO

Viste l'ordinanza Sindacale n. 38/2020 del 13 aprile 2020 con cui sono state disposte misure contingibili e urgenti per garantire la salute pubblica sul territorio comunale, in attuazione del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che si richiama integralmente, anche per la parte della premessa e dei provvedimenti citati, che si fanno propri nella presente ordinanza;

Visto il DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.4.2020, in particolare:

l'art. 1, comma 1,

"lett. d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;"

"lett. f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

l'art. 3, comma 2 e 3,

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Vista l'ordinanza n. 22/2020 del 26 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa ad interpretazione attuativa sulle territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 10 APRILE 2020", a partire dal giorno 27 aprile 2020, in particolare:

il punto 5 "è consentito svolgere le seguenti attività motorie all'aria aperta:

- *corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e esclusivamente in modalità individuale, nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) ... (omissis) ...*
- *passeggiate a cavallo, pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre di foce, pesca ricreativa in mare (da svolgersi esclusivamente lungo moli, banchine e pennelli), dalle ore 6.00 alle ore 22.00 nell'ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) e esercitati individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente*

il punto 6 “è consentito svolgere le passeggiate all’aria aperta in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell’ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) ... (omissis) ...

il punto 16 “i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l’apertura dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale”

Ritenuto necessario coordinare l’Ordinanza Sindacale n. 38/2020 del 13 aprile 2020 con le novelle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 e dell’ordinanza n. 22/2020 del 26 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria, per evitare contrasti sui precetti assunti e meglio specificare i comportamenti consentiti e/o vietati;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 3 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo;

Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali ed in particolare l’articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

Visto altresì l’articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000, a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4, sempre dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze - dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020, l’ordinanza Sindacale n. 38 del 13 aprile 2020 è modificata:

Al punto 1. E’ consentito l’accesso ai cimiteri comunali unicamente in modo individuale o unitamente ai soli residenti nella stessa abitazione.

E’ vietato sostare lungo il percorso per raggiungere le tombe di destinazione.

L'ingresso durante la tumulazione/inumazione dei feretri è consentito esclusivamente all'autorità religiosa per la benedizione alla presenza dei soli parenti stretti.

Al fine di garantire una corretta rotazione (loculo – terra – ossario), è consentita la prosecuzione delle operazioni di estumulazione ed esumazione già iniziata dalla ditta che opera all'interno dei cimiteri comunali. Durante quest'ultime le operazioni sono ammessi ad assistere esclusivamente i familiari prossimi in numero non superiore a 2 per defunto.

Al punto 6. L'obbligo a tutte le persone di indossare, in modo corretto, la mascherina facciale, a integrazione della distanza interpersonale di un metro:

- a. all'interno degli spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (attività commerciali, uffici postali, banche, stazioni, ecc.);
- b. sui mezzi di trasporto pubblico, compresi i taxi e i noleggi con conducente;
- c. nelle aree pubbliche in attesa di entrare negli spazi sopra specificati;

le disposizioni sopra citate non si applicano ai bambini al di sotto dei sei anni, nonché ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

in caso le persone non avessero la disponibilità delle mascherine è consentito, in alternativa fino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020, l'uso di sciarpe, foulard o altro mezzo di protezione che copra la bocca e il naso;

Al punto 7, la lettera c, è integrata come segue

E' consentito percorrere le spiagge e le scogliere alle persone che si recano lungo i moli, le banchine e i pennelli, per svolgere la pesca ricreativa, prevista e disciplinata dal punto 5 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Liguria n. 22/2020 del 26 aprile 2020;

Al punto 7, la lettera b, è integrata come segue

E' consentito l'utilizzo della pista ciclopedonale per svolgere le attività previste dal punto 5, primo capoverso (corsa e utilizzo della bicicletta), e dal punto 6 (passeggiate) dell'ordinanza n. 22/2020 del 26 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria, nonché per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, secondo i limiti stabiliti dall'ordinanza richiamata (modalità individuale o coinvolgendo residenti della stessa abitazione);

Il punto 9 è abrogato

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale. Se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo.

DISPONE CHE

La presente ordinanza venga

- trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000, alla Prefettura/UTG di Imperia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);

- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- comunicata ai soggetti interessati.

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 27 aprile 2020

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(documento firmato digitalmente)